



15310/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE – T**

Oggetto: **TRIBUTI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ANTONIO GRECO

- Presidente -

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO

- Consigliere -

CC. 11/03/2021

Dott. MICHELE CATALDI

- Consigliere -

R.G.N. 38690/2019

Dott. COSMO CROLLA

- Consigliere -

Cron. 15310

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere Rel.--

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 32690-2019 R.G., proposto

da

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, C.F. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via del Portoghesi n. 12;

- **ricorrente** -

**contro**

....., persona del legale rappresentante *pro tempore*, ..... rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Maurizio VILLANI, presso il cui studio legale, sito in Lecce, alla via Cavour, n. 56, è elettivamente domiciliata;

- **controricorrente** -

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 33 CPC

A

avverso la sentenza n. 1772/22/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, depositata in data 04/06/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI;

**Rilevato che:**

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all'anno d'imposta 2007, ha rigettato l'appello proposto dalla predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul presupposto che le spese per il comitato tecnico e per l'assistenza al cantiere fossero inerenti all'attività sociale.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio

**Considerato che:**

1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso l'appello con motivazione meramente apparente, essendosi limitata ad asserire che la contribuente avrebbe dimostrato «*con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione*» che i costi contestati fossero inerenti e deducibili, senza spiegare le valutazioni sottese a tale conclusione.

2. Il Collegio ritiene, in difformità dalla proposta del relatore, che il motivo sia infondato e vada rigettato.

3. Come affermato da questa Corte nel giudizio vertente tra le stesse parti (ricorso iscritto al n. 38648/2019 R.G., deciso all'adunanza del 21/01/2021) ed avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo a diverso anno d'imposta (2006), le cui argomentazioni questo Collegio condivide:

- si è in presenza di una tipica fattispecie di "*motivazione apparente*", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "*minimo costituzionale*" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 30 giugno 2020, n. 13248);

- nella specie, dopo aver enunciato l'approdo del ragionamento decisorio, secondo cui, *«nel merito, le doglianze dell'appellante sono infondate, poiché il costo relativo al compenso del Comitato Tecnico e a quello concernente all'assistenza cantiere sono inerenti»*, ed aver illustrato i caratteri della nozione di "*inerenza*" della spesa all'attività imprenditoriale secondo il testo normativo dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (*«la nozione di inerenza consiste in un rapporto tra spese sostenute e attività d'impresa che siano finalisticamente ordinati alla produzione del reddito con un evidente nesso di causalità (...)»*), anche con un cenno all'interpretazione giurisprudenziale della norma richiamata (*«La Suprema Corte ha chiarito che il concetto di inerenza di un costo deve essere collegato all'intera attività d'impresa e non ai soli ricavi in senso stretto che da tale spesa possono scaturire»*), la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente *«abbia dimostrato con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione*

*che siano inerenti e quindi deducibili i costi per il compenso del Comitato Tecnico e il costo per l'assistenza cantiere»;*

- la ricorrente ravvisa in tale ragionamento una sorta di iato nella concatenazione logica delle argomentazioni addotte per giustificare la consequenzialità della decisione rispetto alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo della fattispecie astratta, assumendo che la sentenza impugnata - nella parte relativa all'esame del secondo motivo di appello - sia carente nell'illustrazione delle prove idonee a confortare la decisione medesima;

- secondo questa Corte, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (così: Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 30 maggio 2019, n. 14762);

- dunque, la ricorrenza di tale vizio presuppone un richiamo generico alla documentazione prodotta dalle parti (o anche di una sola parte), la cui vaghezza ed indeterminatezza impedisca di comprendere e di ricostruire l'*iter* del ragionamento decisorio in relazione all'assolvimento dell'onere probatorio delle parti;

- al di là di ogni considerazione sulla correttezza del *decisum*, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una adeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello anche in relazione al vaglio del materiale probatorio;

- infatti, il testuale riferimento alla "*sufficiente documentazione*" deve (e non può che) essere necessariamente

collegato alla esclusiva rappresentazione delle "spese per il compenso del comitato tecnico e per l'assistenza al cantiere", rispetto alle quali l'amministrazione finanziaria ha contestato l'effettiva "inerenza" all'attività imprenditoriale della contribuente;

- per cui, si deve escludere che l'omessa specificazione possa ingenerare incertezza o confusione nell'individuazione dei documenti valorizzati dal giudice di merito ai fini della decisione, essendone agevole la postuma determinazione sulla base del relativo contenuto.

4. Pertanto, stante l'infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, da distrarsi a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.


Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrata pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

#### **P.Q.M**

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Maurizio Villani, antistatario.

Così deciso in Roma il giorno 11/03/2021

Il Presidente  
Antonio GRECO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CCP

3 MAR 2021

5



Il Presidente  
Maurizio Villani

